

STATUTO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

(art. 6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30.11.1999 Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale:

> n. 5 del 19.1.2000 n. 6 del 19.1.2000 n. 6 del 21.2.2003 n. 11 del 26.2.2007 n. 49 dell'8.10.2009 n. 70 del 14.12.2015

TESTO COORDINATO



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Autonomia statutaria
- Art. 3 Stemma, gonfalone e bandiera
- Art. 4 Territorio
- Art. 5 Finalità, principi e funzioni comunali
- Art. 6 Funzioni statali
- Art. 7 Pari opportunità
- Art. 8 Principi ispiratori dell'azione comunale
- Art. 9 Associazioni ed Enti che svolgono attività di pubblico interesse
- Art. 10 Regolamenti
- Art. 11 Sanzioni e vigilanza

TITOLO II - L'ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 12 Gli organi elettivi
- Art. 13 Principi comuni alle nomine fatte dal Sindaco e dal Consiglio Comunale

CAPO 1 - IL CONSIGLIO

- Art. 14 Il Consiglio comunale
- Art. 15 Il Consigliere Comunale
- Art. 16 Obblighi morali dei Consiglieri
- Art. 17 Doveri dei Consiglieri in relazione alle attività consiliari
- Art. 18 Decadenza dei Consiglieri
- Art. 19 Prerogative del Consigliere
- Art. 20 Dimissioni del Consigliere
- Art. 21 Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 22 Gruppi consiliari
- Art. 23 Durata in carica
- Art. 24 Scioglimento del Consiglio
- Art. 25 Competenza deliberativa del Consiglio
- Art. 26 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 27 Commissioni d'inchiesta e di controllo
- Art. 28 Interrogazioni e mozioni
- Art. 29 Requisiti delle persone e formazione delle candidature per le nomine che spettano agli organi comunali
- Art. 30 Regolamento del Consiglio

CAPO 2 - LA GIUNTA

- Art. 31 Composizione della Giunta
- Art. 32 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
- Art. 33 Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 34 Prerogative del Sindaco



- Art. 35 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 36 Mozione di sfiducia
- Art. 37 Revoca degli Assessori
- Art. 38 Organizzazione e attività della Giunta
- Art. 39 Adunanze della Giunta
- Art. 40 Competenze della Giunta
- Art. 41 Commissione per il Paesaggio
- Art. 42 Deliberazioni della Giunta e del Consiglio
- Art. 43 Le deliberazioni d'urgenza
- Art. 44 Esecutività delle deliberazioni della Giunta
- Art. 45 Iniziative dei Consiglieri per l'esame del Difensore Civico
- Art. 46 Immediata eseguibilità
- Art. 47 Indennità di carica, aspettative e permessi

CAPO 3 - IL SINDACO

- Art. 48 Funzioni del Sindaco
- Art. 49 Competenze del Sindaco
- Art. 50 Competenze del Sindaco Ufficiale di Governo
- Art. 51 Ordinanze del Sindaco
- Art. 52 Vicari del Sindaco

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

- Art. 53 Fonti
- Art. 54 Principi
- Art. 55 Competenze
- Art. 56 Il Segretario Comunale
- Art. 57 Attribuzione delle funzioni dirigenziali
- Art. 58 Provvedimenti disciplinari
- Art. 59 Condizioni per decidere delle forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 60 L'Azienda Speciale
- Art. 61 L'Istituzione
- Art. 62 Gli Organi dell'Istituzione
- Art. 63 Autonomia gestionale della Istituzione
- Art. 64 La Società per Azioni
- Art. 65 Disposizioni comuni agli Enti dipendenti dal Comune

TITOLO IV - RESPONSABILITÀ

- Art. 66 Responsabilità degli Amministratori
- Art. 67 Responsabilità verso il Comune
- Art. 68 Responsabilità verso terzi
- Art. 69 Responsabilità dei contabili
- Art. 70 Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle istituzioni e delle aziende speciali
- Art. 71 Prescrizione dell'azione di responsabilità e assicurazione



TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 72 Ordinamento
- Art. 73 Attività finanziaria del Comune
- Art. 74 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 75 Contabilità comunale: il Bilancio
- Art. 76 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo
- Art. 77 Attività contrattuale
- Art. 78 Revisione economico-finanziaria
- Art. 79 Tesoreria
- Art. 80 Controllo economico della gestione

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 81 Partecipazione all'attività politica e amministrativa
- Art. 82 Informazione dei cittadini
- Art. 83 Istanze interrogazioni petizioni iniziativa popolare

CAPO 1 - PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E REFERENDUM

- Art. 84 Valorizzazione dell'associazionismo
- Art. 85 Facilitazioni e contributi
- Art. 86 Promozione della partecipazione
- Art. 87 Richiesta di pareri e consultazioni mediante questionari
- Art. 88 Assemblee
- Art. 89 Limiti generali delle consultazioni e dei Referendum
- Art. 90 Referendum
- Art. 91 Risultati del referendum

<u>CAPO 2 - AZIONE POPOLARE, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI.</u>

- Art. 92 Carta dei servizi
- Art. 93 Azione popolare
- Art. 94 Principi sulla disciplina dei procedimenti amministrativi
- Art. 95 Responsabili dei procedimenti
- Art. 96 Principi per la partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 97 Modalità di partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 98 Semplificazione dell'azione amministrativa
- Art. 99 Accesso ai documenti amministrativi

CAPO 3 – TUTELA DEL CITTADINO

Art. 100 - Tutela del cittadino



<u>TITOLO VII - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI COMUNI E LA CITTÀ METROPOLITANA</u>

Art. 101 - La Città Metropolitana

Art. 102 - Zona Omogenea

Art. 103 - Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104 -

Art. 105 - Norma transitoria per la Commissione per il Paesaggio



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

- 1. La comunità locale di Cusano Milanino, ordinata nel Comune omonimo, è autonoma.
- 2. Il Comune di Cusano Milanino è l'ente locale che rappresenta la propria comunità e che insieme ad altri soggetti ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esso gode di autonomia statutaria e di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia; è circoscrizione di decentramento della Repubblica Italiana, della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano.

Art. 2 Autonomia statutaria

- 1. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione della società civile, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione secondo i principi di legalità e di partecipazione popolare.
- 2. Il Comune esprime la propria autonomia normativa, amministrativa e finanziaria con le norme del presente statuto e dei regolamenti.
- 3. Il Comune inoltre assume ed esercita, sulla base di regole e atti di autonomia, anche compiti che non sono espressamente attribuiti dall'ordinamento vigente ad altri soggetti secondo il principio di sussidiarietà, come sancito dagli articoli 5 e 118 della Costituzione.
- 4. Lo Statuto si interpreta secondo l'articolo 12 delle preleggi.
- 5. Il Consiglio comunale provvede all'adeguamento dello Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore di nuove leggi che comportino imperativamente modifiche del testo vigente.
- 6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 3 Stemma, gonfalone e bandiera

- 1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma seguente: "Leone d'oro e castello d'argento, torricellato e merlato alla guelfa con bordatura staccata di 6 pezzi per lato di verde e d'oro" (all. A).
- 2. Lo stemma è stato riconosciuto con DPR in data 30.5.1953.
- 3. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del Gonfalone, costituito da un drappo interzato in palo di verde, di rosso e di giallo, ornato di ricami d'argento e dello stemma, con l'iscrizione in argento "Comune di Cusano Milanino" (all. B).
- 4. Sono vietati l'uso e la riproduzione non autorizzati dello stemma e del gonfalone nonché in generale, dei contrassegni e delle intestazioni comunali, anche riprodotti.
- 5. Il Sindaco custodisce il gonfalone e la bandiera nazionale con le insegne comunali; cura l'esposizione del tricolore secondo le norme in vigore per gli edifici pubblici.



Art. 4 Territorio

- 1. Il Comune di Cusano Milanino comprende la parte di territorio nazionale delimitata col piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e di complessivi Kmq 3,10.
- 2. Il territorio comunale comprende anche la Città Giardino di Milanino.
- 3. Eventuali modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 5 Finalità, principi e funzioni comunali

- 1. Il Comune di Cusano Milanino concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso provvedimenti volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Opera al fine di conseguire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, e promuove l'educazione civica degli stessi.
 - Riconosce, garantisce e promuove la partecipazione delle forme sociali al governo della città, rapportandosi ad esse in base al principio di sussidiarietà così come sancito all'art. 118 ultimo comma della Carta Costituzionale.
 - Favorisce tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei cittadini al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico-amministrativa della città.
 - Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
- 2. Il Comune è organo di competenza generale, esso in concorso con lo Stato, la Regione e la Città Metropolitana:
 - a) concorre ad assicurare i servizi fondamentali con particolare riguardo all'abitazione, all'istruzione, alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, all'occupazione, ai trasporti, all'educazione ad attività sportive ed all'impegno del tempo libero per tutti i cittadini;
 - b) opera per l'attuazione di un efficace servizio sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed ai soggetti comunque meno garantiti;
 - c) garantisce ai minori ed ai giovani protezione sociale e servizi atti a favorire una sana crescita fisica e morale ed il pieno rispetto delle singole soggettività;
 - d) persegue i principi della massima trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e della semplificazione dei procedimenti nella propria azione amministrativa;
 - e) garantisce ai giovani il diritto di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche.
- 3. In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, così come sono state definite dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e da altre leggi statali e regionali.
- 4. Il Comune informa la sua azione ai principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare salvaguardando il rispetto della dignità della persona favorendo la solidarietà sociale.



- 5. Le funzioni comunali sono svolte attraverso l'attività di appositi uffici e servizi che operano secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
- 6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6 Funzioni statali

- 1. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 2. Le ulteriori funzioni statali affidate al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di cui al successivo art. 50, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui al successivo art. 51 sono svolte con il supporto della struttura organizzativa dell'Ente.
- 3. Le funzioni statali di polizia affidate agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, in aggiunta alle funzioni regionali e locali, vengono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7 marzo 1986, n. 65 e la normativa regionale di riferimento.
- 4. Con specifico regolamento vengono determinati i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.
- 5. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni persegue comunque la difesa dell'igiene pubblica e della salute, attuando idonei strumenti comunali in aggiunta e in supporto delle azioni contingenti delegate dallo Stato al Sindaco.

Art. 7 Pari opportunità

- 1. Il Comune garantisce la pari dignità giuridica, sociale ed economica, rimuovendo ogni discriminazione tra uomo e donna ed assicurando condizioni di pari opportunità, anche tra lavoratrici e lavoratori nelle procedure di reclutamento del proprio personale, favorendo tempi e modalità dell'organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini.
- 2. L'Ente di norma, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune non elettivi, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
- 3. Di norma, ogni lista di candidati a Consigliere comunale non deve essere composta da candidati del medesimo sesso in numero superiore ai due terzi del totale dei candidati della lista stessa, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero risultante contenga una cifra decimale superiore a 50.

Art. 8 Principi ispiratori dell'azione comunale

- 1. Il Comune di Cusano Milanino, in aggiunta alle finalità generali di cui ai precedenti articoli, cura, promuove e valorizza:
 - a) riconosce nella pace, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra, il mezzo da perseguire per la risoluzione delle controversie nazionali ed internazionali; promuove la cultura della pace, della nonviolenza,



dell'antirazzismo, dei diritti umani e della solidarietà mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione internazionale e di raccordo con quanti operano in tale contesto; aderisce agli Enti Locali nazionali per la pace; riconosce a tutti quelli che si trovino sul proprio territorio i diritti fondamentali della persona umana;

- b) in armonia con lo spirito della Costituzione e della sua tradizione, promuove l'incontro con altre culture e, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri, comunitari ed extra-comunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. Il Comune di Cusano Milanino, nell'azione di cooperazione con tutti gli altri paesi, si propone di apportare il proprio contributo all'affermazione dei diritti di libertà e di autonomia dell'uomo e s'impegna per la diffusione della cultura della pace e della solidarietà; svolge la sua attività di cooperazione nell'ambito della legislazione italiana ed europea e con la carta delle Nazioni Unite e del Trattato di Helsinki, anche attraverso l'adesione e l'associazione con centri riconosciuti dell'Unione Europea e dell'Organizzazione per le Nazioni Unite.
- c) la conservazione e lo sviluppo delle basi sociali ed organizzative della tradizione cooperativistica e dell'associazionismo solidaristico del paese;
- d) la tradizione urbanistica, edilizia e del giardinaggio del quartiere Città Giardino di Milanino, per il quale sono adottate specifiche norme di salvaguardia e di vigilanza urbanistica ed ambientale;
- e) la tradizione, diffusa su tutto il territorio, dell'abbellimento delle vie, delle piazze e degli spazi a verde, da piantumare con alberature autoctone e/o pregiate e di effetto estetico elevato, assicurandone la manutenzione;
- f) la conservazione dei monumenti storici e dei luoghi o edifici notevoli nell'abitato di Cusano;
- g) la qualità dell'ambiente, nonché delle specie vegetali ed animali presenti sul territorio;
- h) il Comune di Cusano Milanino tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune che costituisce una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, diritti per i cittadini e per i lavoratori a tariffe eque come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
- 2. La Giunta comunale rende conto annualmente al Consiglio dello stato di attuazione dei programmi e delle attività necessarie per il raggiungimento di tali scopi, servendosi altresì degli studi sull'impatto ambientale delle opere future sulle realtà di cui ai commi precedenti.

Art. 9 Associazioni ed Enti che svolgono attività di pubblico interesse

- 1. Il Comune di Cusano Milanino persegue la collaborazione con le libere forme associative, con le cooperative e coi raggruppamenti sociali in cui la comunità locale è articolata e caratterizzata. Inoltre, con apposite norme di partecipazione, ne promuove il concorso alla prestazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse.
- 2. Presso il Comune viene istituito un registro dei soggetti di cui sopra, per i fini di consultazione, di iniziativa, di supporto e di collaborazione previsti dallo Statuto. L'apposito Regolamento determina le modalità attuative del Registro e la disciplina dei rapporti tra i soggetti ivi iscritti col Comune.



Art. 10 Regolamenti

- 1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- 2. Il regolamento del Consiglio comunale viene adeguato allo Statuto entro 120 giorni dall'approvazione e modifica di questo.
- 3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, tutti gli altri regolamenti dell'ente sono o emanati, o sostituiti, o adeguati.
- 4. I Regolamenti sono pubblicati, dopo la esecutività della deliberazione approvativa, per 15 giorni all'Albo Pretorio con apposito avviso affisso anche negli altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che non sia altrimenti disposto nello stesso regolamento o comunque dall'atto che lo approva.
- 5. Il Comune cura la raccolta, l'aggiornamento e la pubblicazione dei regolamenti nel sito istituzionale dell'ente.

Art. 11 Sanzioni e vigilanza

- Ogni regolamento che definisce obblighi di comportamento deve prevedere sanzioni amministrative pecuniarie appropriate per le eventuali violazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché sanzioni accessorie laddove si ritiene utile al ripristino dei luoghi o ad evitare il reiterarsi della violazione.
- 2. Con apposito Regolamento è disciplinata l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'art. 54, c. 4 e 6, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- 3. La vigilanza sugli obblighi di comportamento è affidata in via generale ed istituzionale a tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale, nonché a quei funzionari od unità operative identificati da regolamenti comunali, decreti sindacali o deliberazioni della Giunta comunale cui viene demandato il compito di vigilare su specifiche materie, ferme restando le attribuzioni di cui agli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale.
- 4. Rimane impregiudicata l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente delle sanzioni di carattere penale susseguenti all'accertata violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze contingibili ed urgenti.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 Gli organi elettivi

- 1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco.
- 2. Le prerogative che la legge e lo statuto attribuiscono a ciascun organo sono indisponibili e pertanto non sono delegabili.



Art. 13 Principi comuni alle nomine fatte dal Sindaco e dal Consiglio Comunale

- 1. Tutte le nomine di spettanza degli organi comunali iniziano col rinnovo e decadono con la scadenza del Consiglio comunale, fatte salve diverse prescrizioni di legge o del presente Statuto. Il Consiglio deve essere tempestivamente informato delle dimissioni o delle decadenze in ordine alle nomine di sua spettanza.
- 2. Gli organi od i soggetti che sono competenti a nominare, ovvero a designare, sono anche competenti a revocare i propri rappresentanti:
 - a) per sfiducia,
 - b) per inadempienza.
- 3. La revoca dei nominati è disposta dall'organo competente con provvedimento motivato.
- 4. Per i componenti i Consigli di amministrazione delle Società per azioni, vale quanto previsto dal successivo art. 65.
- 5. Contestualmente ad ogni decisione di revoca, entro i termini fissati dalla legge si deve provvedere alle nomine sostitutive sempre salvaguardando il principio della competenza professionale nonché i principi e criteri direttivi stabiliti dal Consiglio comunale.
- 6. In caso di scioglimento dell'organo di amministrazione di una istituzione o azienda del Comune, per causa di grave violazione di legge o di indirizzo, o per inerzia ed incapacità, o per altre cause, alla nuova nomina provvede il Sindaco.
- 7. Ogni surrogante rimane in carica tanto quanto sarebbe spettato al surrogato.
- 8. I provvedimenti di revoca debbono essere motivati e comunicati agli interessati, dando ad essi un termine per l'autodifesa di almeno 30 giorni.
- 9. Per le aziende speciali e per le istituzioni si osservano in aggiunta le disposizioni particolari dei successivi articoli 60, 62 e 63 mentre per le società per azioni si osservano le norme del Codice Civile.
- 10. Nelle commissioni tecniche consultive e nei consigli di amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune devono essere garantite le pari opportunità, ferme restando le competenze necessarie.

CAPO 1 - IL CONSIGLIO

Art. 14 Il Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità e trasparenza; privilegia nella propria attività il metodo e gli strumenti della programmazione, in armonia con la programmazione degli altri livelli di governo del territorio.
- 2. Il Consiglio comunale gode di autonomia funzionale ed organizzativa. Con Regolamento sono fissate le modalità per fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessari al proprio funzionamento.
- 3. Esso ha competenza per l'adozione degli atti amministrativi fondamentali attribuiti dalla legge, ai quali tutti gli organi comunali dovranno uniformarsi, che contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere.



- 4. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco. Entro il termine di 120 giorni dalla proclamazione del Sindaco, il documento relativo alle linee programmatiche viene depositato nella segreteria del Comune per le osservazioni e proposte da parte dei Consiglieri comunali. Ciascun Consigliere ha la possibilità di intervenire nella definizione delle linee con proposte di emendamenti da presentarsi entro il termine di giorni 15 dal deposito. Il Sindaco, entro il termine di 180 giorni dalla sua proclamazione, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative al mandato.
- 5. Il Consiglio comunale esercita l'attività di indirizzo anche mediante l'approvazione di mozioni, risoluzioni, proposte, ordini del giorno presentati sia da singoli che da più Consiglieri.
- 6. Il Consiglio comunale esplica l'attività di controllo in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi, di esame degli atti fondamentali consuntivi nonché attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, alle notizie ed alle informazioni in possesso degli uffici nonché delle aziende e degli enti dipendenti dal Comune; di presentazione di interrogazioni e di interpellanze; di istituzione di Commissioni secondo quanto previsto dall'art. 27.
- 7. Il Consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta il proprio Regolamento che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, disciplina le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, le modalità di votazione, la propria organizzazione interna, nonché il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 15 Il Consigliere Comunale

- 1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero corpo elettorale comunale ed esercita le funzioni e le prerogative previste dall'ordinamento, senza vincolo di mandato.
- 2. I requisiti per l'elezione a Consigliere comunale sono stabiliti dalla legge, che determina altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. I Consiglieri sono sospesi o rimossi dalle competenti autorità dello Stato, secondo la legge.
- 3. L'entità ed i tipi di indennità delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 16 Obblighi morali dei Consiglieri

- 1. Il Consigliere comunale, in adempimento alle norme vigenti, presenta l'autocertificazione della propria situazione patrimoniale. I dati vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2. Il Consigliere comunale è tenuto ad astenersi dal partecipare alla discussione e al voto di delibere riguardanti interessi diretti propri o di parenti o di affini fino al quarto grado, nei termini del dettato della legislazione vigente.
- 3. Il Consigliere è inoltre tenuto a presentare al Sindaco e ad aggiornare una autocertificazione circa le condanne subite, i procedimenti penali in corso, nonché le misure preventive di polizia subite o in corso. È facoltà del dichiarante fornire spiegazioni e giustificazioni.



- 4. Il Consigliere è inoltre tenuto ad osservare quanto altro sia stato previsto da codici di autoregolamentazione in materia di designazione dei candidati alle pubbliche funzioni ed alle nomine di competenza comunale.
- 5. In ogni caso i Consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
- 6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli assessori e a tutti gli altri amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società per azioni del Comune, nonché ai membri delle commissioni comunali tecniche che forniscono pareri inerenti il rilascio di provvedimenti concessori o autorizzativi.

Art. 17 Doveri dei Consiglieri in relazione alle attività consiliari

- 1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio ed alle riunioni delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, partecipando con diligenza ai lavori.
- 2. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute consiliari sono tenuti a comunicare personalmente i motivi giustificativi dell'assenza al Presidente del Consiglio comunale con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. La mancata comunicazione è rilevata dal Presidente del Consiglio ai fini della decadenza.
- 3. Essi hanno inoltre il dovere di rispettare il regolamento del Consiglio, la disciplina delle sedute, la dignità dell'organo, le opinioni e la persona dei colleghi.

Art. 18 Decadenza dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari anche non consecutive in corso d'anno sono dichiarati decaduti.
- 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- 3. Il Consigliere interessato può, entro cinque giorni dalla notifica della proposta di decadenza, proporre ricorso interrompendo i termini del procedimento. Il ricorso viene esaminato entro i 15 giorni successivi da un Collegio di garanzia formato dal Presidente del Consiglio comunale Presidente dal Segretario comunale e da un rappresentante designato dai gruppi consiliari di minoranza.
- 4. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza, si procede alla relativa surrogazione ai sensi di legge.

Art. 19 Prerogative del Consigliere

1. Il Consigliere svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, ivi compreso il controllo degli atti amministrativi; esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può presentare interrogazioni e mozioni secondo il successivo art. 28.



- 2. Ha diritto di ottenere dal Sindaco, dai Responsabili di settore e dai Presidenti delle aziende ed enti dal Comune dipendenti o vigilati tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato
- 3. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, che si trovino implicati, convenuti in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente, né l'Ente sia parte lesa, né sussista dolo o colpa grave degli stessi Consiglieri, Assessori e Sindaco.

Art. 20 Dimissioni del Consigliere

- 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal medesimo al Consiglio e presentate al protocollo generale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione entro il termine stabilito dalla legge.
- 2. Il voto sulla convalida o per la surrogazione dei Consiglieri ha come oggetto esclusivo le condizioni di eleggibilità. Pertanto esso viene reso in forma palese e l'eventuale espressione contraria deve essere esplicitamente motivata soltanto in relazione a tale condizione.

Art. 21 Presidente del Consiglio Comunale

- 1. La presidenza del Consiglio spetta al Presidente eletto dall'assemblea nella prima seduta per scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta dopo i primi due scrutini sarà sufficiente la maggioranza semplice. In caso di assenza o impedimento del Presidente suppliscono nell'ordine il Vice Presidente e il Consigliere anziano. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità del Presidente.
- 2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, si ispira a criteri di imparzialità nella conduzione dei lavori, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri, convoca le adunanze del Consiglio, presiede la conferenza dei capigruppo, fissa l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio, fissa la data dell'adunanza del Consiglio, proclama la volontà consiliare, ha poteri di polizia nelle adunanze consiliari, sovraintende al lavoro dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.
- 3. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4. In caso di dimissioni volontarie, decesso o impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente il Consiglio procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto con le modalità di cui al comma 1.
- 5. La revoca del Presidente, con mozione motivata per violazione delle leggi, dello Statuto o del Regolamento consiliare o per cattivo esercizio della funzione in quanto ne risulti viziata la



neutralità o inadeguata la conduzione, può essere proposta dal Sindaco o da 6 Consiglieri al Consiglio che discute la mozione e se la stessa è approvata a maggioranza semplice delibera a termini statutari la nomina del nuovo Presidente. Tale normativa si applica anche per il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 22 Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi di uno o più componenti a norma del Regolamento del Consiglio.
- 2. I gruppi designano entro la prima seduta successiva alla convalida degli eletti il capogruppo, comunicandolo al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario generale del Comune.
- 3. In mancanza della comunicazione, sarà considerato capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, come determinato per legge.
- 4. I capigruppo ricevono la comunicazione delle deliberazioni della Giunta, sono consultati per le nomine di competenza del Sindaco o per le designazioni che spettano ai gruppi e sono consultati dal Presidente ai fini della programmazione dei lavori consiliari nonché ai fini dell'interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 23 Durata in carica

- 1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2. I Consiglieri restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
- 3. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali possono deliberare solamente su questioni urgenti ed improrogabili.
- 4. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto per numero di voti.
- 5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012 e ss.mm., il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 24 Scioglimento del Consiglio

- 1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, nei seguenti casi:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;



- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - b.1 in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
 - b.2 le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso la competente autorità procede alla scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
 - b.3 cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - b.4 riduzione dell'organo consiliare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
- d) negli altri casi previsti dalla legge.
- 2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
- 3. In caso di scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario il quale sostituisce gli organi elettivi del Comune fino alla elezione dei nuovi organi.
- 4. Il Commissario esercita le attribuzioni conferitegli col provvedimento di nomina.

Art. 25 Competenza deliberativa del Consiglio

- 1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Il Consiglio comunale ha competenza deliberativa limitatamente agli atti che gli sono espressamente devoluti dalla legge.
- 3. Le proposte di atti deliberativi si ritengono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi previsti nel Regolamento del Consiglio comunale in cui sono richieste maggioranze speciali.
- 4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina altresì quali delibere il Consiglio comunale non può adottare, nelle adunanze di seconda convocazione, se non interviene alla seduta un congruo numero di consiglieri comunali

Art. 26 Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno in modo tale da rispettare nel complesso i rapporti tra i gruppi.
- 2. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3. Le Commissioni hanno funzioni di concorso allo studio ed alle attività preparatorie per le iniziative negli atti deliberativi, funzioni consultive per il Sindaco e per la Giunta circa le competenze di tali organi nelle materie assegnate a ciascuna Commissione, nonché funzioni di vigilanza e controllo su quelle, nei limiti consentiti al Consiglio.



- 4. Le Commissioni sono presiedute da un componente eletto al loro interno ed hanno facoltà di chiedere alle proprie riunioni l'intervento del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali, enti, istituzioni ed aziende dipendenti ed hanno diritto di ottenere dal Sindaco e dai funzionari a ciò dal medesimo destinati tutte le informazioni, atti e documenti ritenuti utili nelle materie di competenza.
- 5. La Commissione permanente con funzioni di controllo amministrativo e di bilancio è presieduta da un esponente dell'opposizione secondo le modalità definite dal Regolamento consiliare. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per le sue funzioni, la Commissione può richiedere l'audizione del Sindaco, di membri della Giunta e del Consiglio, di altri organi dell'Ente, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.
- 6. Le Commissioni possono affidare a singoli commissari, con parere motivato, temporanei incarichi su materie specifiche nei limiti e secondo le modalità fissate dal citato parere. Detti incarichi sono svolti a titolo gratuito e con l'ausilio se del caso degli uffici comunali.

Art. 27 Commissioni d'inchiesta e di controllo

- 1. Il Consiglio può costituire, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali per svolgere inchieste sulla attività amministrativa del Comune, in modo tale da rispettare nel complesso i rapporti tra i gruppi.
- 2. La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento ed i termini sono disciplinati con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Il Presidente della Commissione d'inchiesta è nominato dal Presidente del Consiglio su indicazione dei commissari di minoranza.
- 4. Le modalità previste ai commi precedenti si applicano per la costituzione di commissioni di controllo dell'attività amministrativa che possono essere costituite su oggetti chiaramente definiti e per una durata non superiore a sei mesi. Tali commissioni redigono al termine del loro lavoro un rapporto finale che viene presentato al Consiglio comunale per le raccomandazioni alla Giunta comunale.

Art. 28 Interrogazioni e mozioni

- 1. Le interrogazioni dei Consiglieri hanno la finalità di conoscere fatti, concernenti l'attività amministrativa comunale od il Comune, giudizi o intenzioni, formulati in merito dal Sindaco e dalla Giunta.
- 2. La modalità delle interrogazioni è scritta e deve essere indicato se la risposta è pretesa in Consiglio od in commissione, per risposta orale o con risposta scritta. La risposta, in ogni caso, è dovuta entro un mese.
- 3. Le mozioni sono proposte per iscritto anche da un singolo Consigliere ed hanno la finalità di esprimere giudizi, voti, impegni e indirizzi del Consiglio su questioni inerenti al Comune. Esse vengono consegnate al Presidente del Consiglio per l'inclusione nell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.
 - Le mozioni, se approvate, impegnano l'amministrazione a darne attuazione.



- 4. Le mozioni presentate, invece, seduta stante, prima del voto finale, assumono la funzione di raccomandazione se riguardano la modalità d'attuazione di un atto deliberativo, col quale, tuttavia, non possono essere in contrasto o costituire duplicazione o ampliamento della parte dispositiva.
- 5. Il Regolamento del Consiglio disciplina anche la materia dei richiami al regolamento e delle mozioni d'ordine presentati oralmente durante le sedute.
- 6. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio di iscrivere mozioni nell'ordine del giorno del Consiglio comunale o di convocare apposite sedute del Consiglio, anche in forma aperta, allo scopo di trattare argomenti di notevole importanza sociale e politica, ma esclusi dalla competenza dell'Ente. Il Presidente del Consiglio convoca senz'altro il Consiglio per i fini di cui sopra, quando la richiesta è avanzata da un terzo dei Consiglieri. Qualora la convocazione del Consiglio venisse richiesta in seduta aperta, il Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento in forma ufficiale della richiesta, riunendolo entro i 10 giorni successivi.
- 7. A tali sedute si applica integralmente il Regolamento del Consiglio.

Art. 29

Requisiti delle persone e formazione delle candidature per le nomine che spettano agli organi comunali

- 1. I nominati dagli organi comunali competenti, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 16, debbono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere nonché competenza o attitudini specifiche per il tipo di incarico da ricoprire.
- 2. L'assenza dei requisiti fissati negli atti di indirizzo del Consiglio determina l'esclusione dalle rose dei candidati alle nomine, ma il possesso necessario di quelli deve essere poi valutato nell'ambito discrezionale della fiducia e del vincolo di rappresentanza dell'organo nominante, sulla base di ampie rose di candidature motivate con curricoli scritti e documentati e consegnati al Segretario entro i termini fissati da:
 - a) uno o più consiglieri comunali;
 - b) uno o più enti e soggetti di cui agli articoli 84 e 86 del presente Statuto, per tale scopo fattisi registrare presso il Comune;
 - c) gruppi di cittadini o di utenti di servizi comunali costituiti in comitato per la presentazione della candidatura.

Art. 30 Regolamento del Consiglio

- 1. Le norme relative all'organizzazione, convocazione e funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Il contenuto del regolamento discende dalla legge e dal presente statuto.
- 2. La disciplina delle sedute del Consiglio deve garantire una discussione sufficiente dei progetti di deliberazione, nel rispetto della preminente finalità di decidere liberamente col voto. Il presidente è dotato dei poteri necessari per tale scopo e per impedire abusi, intimidazioni e disordini durante le sedute.
- 3. Il voto è reso in forma palese, eccetto che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
- 4. Le maggioranze qualificate sono richieste esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dallo statuto o dal Regolamento del Consiglio comunale.



- 5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e si svolgono di norma nella casa comunale in una sala dove è esposto il Gonfalone.
- 6. La lingua da usarsi nei lavori del Consiglio è quella italiana.
- 7. Eventuali locuzioni o citazioni dialettali e in altra lingua vanno immediatamente tradotte da chi le usa, a meno che non siano generalmente note nel loro significato.
- 8. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

CAPO 2 - LA GIUNTA

Art. 31 Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore al massimo consentito dalla legge.

Art. 32 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
- 4. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 33 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 34 Prerogative del Sindaco

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3. L'esercizio della rappresentanza dell'Ente, fatta eccezione per quella in giudizio e al di fuori dei casi di nomina di cui all'art. 49 comma 1 lett. p), è conferito dal Sindaco:



- a) in via generale agli incaricati delle funzioni dirigenziali, nell'ambito delle competenze degli uffici e dei servizi loro affidati;
- b) a titolo particolare con apposita delega al Segretario generale o ad altri dipendenti dell'Ente per periodi, materie, atti o categorie di atti determinati.
- 4. La gestione del contenzioso comunale e la rappresentanza in giudizio spettano personalmente al Sindaco, che può delegare la rappresentanza in giudizio, di volta in volta, al Segretario generale, ad un funzionario o ad altro dipendente dell'Ente, con la procura di cui all'art. 77 c.p.c.
- 5. Il Sindaco, sentita la Giunta, può conferire, quando particolari motivi lo esigano e per un periodo temporaneo, con proprio atto che ne definisca contenuto e durata, incarichi ad un Consigliere comunale per collaborare con l'Amministrazione per studiare e presentare relazioni o proposte. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, che presuppone accettazione espressa dal consigliere ed è a titolo gratuito, il Sindaco impartisce agli uffici comunali le direttive necessarie, informandone il Consiglio comunale.
- 6. Il Sindaco può proporre al Presidente la convocazione del Consiglio comunale ovvero l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle adunanze consiliari.

Art. 35 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. Il Sindaco e gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge per l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 36 Mozione di sfiducia

- 1. Il Sindaco risponde del proprio operato e di quello della Giunta dinanzi al Consiglio.
- 2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
- 3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la competente autorità procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37 Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 38 Organizzazione e attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale e si svolge secondo procedure di autoorganizzazione e di programmazione.



- 2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, alle attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari; essi danno risposta alle interrogazioni loro indirizzate.
- 3. Gli Assessori esercitano le funzioni di vigilanza e di indirizzo relativamente alle proposte di deliberazione. A tal fine si avvalgono della collaborazione degli uffici e dei servizi a ciascuno assegnati.
- 4. Gli incarichi permanenti e temporanei ai singoli Assessori sono conferiti dal Sindaco.
- 5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale gli incarichi conferiti agli Assessori e le successive modifiche.

Art. 39 Adunanze della Giunta

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 52.
- 2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
- 4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che provvede alla redazione del relativo verbale.
- 5. Alle sedute della Giunta possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i Revisori dei conti. Possono altresì intervenire, su invito del Presidente, Consiglieri, funzionari, consulenti, professionisti incaricati, amministratori degli Enti sottoposti al Comune ed altri, per riferire in ordine agli argomenti trattati.
- 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 40 Competenze della Giunta

- 1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2. La Giunta provvede inoltre:
 - a deliberare in merito:
 - a.1 al piano annuale degli obiettivi;
 - a.2 al piano esecutivo di gestione e sue variazioni;
 - a.3 al regolamento di organizzazione del personale dell'Ente;
 - a.4 al piano annuale delle assunzioni;
 - b) ad esercitare azione di coordinamento, vigilanza e controllo su tutta l'attività gestionale amministrativa in relazione all'attuazione dei programmi approvati;
 - a nominare e a revocare, in tutto o parzialmente, i componenti delle Commissioni Tecniche Consultive, scegliendoli sulla base dei documentati curricoli presentati dai candidati, segnalati dai capigruppo consiliari e secondo le altre previsioni dello Statuto;
 - d) a svolgere attività di consulenza al Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Governo;



- e) a provvedere per le altre materie demandate dalle leggi e dallo Statuto.
- 3. In ogni caso la Giunta non può svolgere attività di gestione amministrativa.

Art. 41 Commissione per il Paesaggio

- 1. Il Comune di Cusano Milanino, vista la legislazione vigente, individua nella Commissione per il Paesaggio l'organismo consultivo di carattere tecnico indispensabile per la legittimità dei procedimenti in materia paesaggistico-ambientale.
- 2. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta secondo le determinazioni del Regolamento Edilizio, sulla base delle leggi regionali.
- 3. Il regolamento per l'attività della commissione di cui al comma precedente che determina la composizione, il funzionamento nonché individua gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti al preventivo parere consultivo, si uniforma alle norme sul procedimento amministrativo contenute nel presente Statuto.
- 4. La Commissione per il Paesaggio è convocata, nei termini previsti dalla legge, d'ordine del Presidente, dal Responsabile dei procedimenti edilizi.

Art. 42 Deliberazioni della Giunta e del Consiglio

- 1. Il Consiglio e la Giunta deliberano secondo il testo delle proposte depositate, munite dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m. e gli eventuali emendamenti approvati.
- 2. Ove la deliberazione sia assunta discostandosi dai pareri espressi, l'organo deliberante deve darne adeguata motivazione.

Art. 43 Le deliberazioni d'urgenza

- 1. In caso di urgenza la Giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare le deliberazioni di competenza consiliare in materia di variazioni di Bilancio.
- 2. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza. Le ragioni dell'urgenza sono sottoposte alla sola valutazione del Consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio comunale, ove neghi la ratifica o modifichi le deliberazioni urgenti della Giunta, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti in base alle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 44 Esecutività delle deliberazioni della Giunta

- 1. Le deliberazioni della Giunta, sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari mediante consegna di elenco.
- 2. Le deliberazioni divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.



- 3. Le deliberazioni adottate, il cui elenco viene trasmesso al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari, debbono essere disponibili in copia presso gli uffici comunali per eventuali richieste da parte dei Consiglieri, a partire dal giorno in cui il citato elenco viene trasmesso ai destinatari.
- 4. Le sole deliberazioni concernenti acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, sono altresì comunicate, nello stesso termine di cui al comma 1, al Prefetto della Provincia,

Art. 45 Iniziative dei Consiglieri per l'esame del Difensore Civico

1. Con richiesta scritta motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Comune (4 Consiglieri) e da consegnare alla Segreteria del Comune entro il decimo giorno dalla loro pubblicazione, le deliberazioni possono essere sottoposte al vaglio del Difensore civico regionale nei limiti dei vizi non formali enunciati nella richiesta.

Art. 46 Immediata eseguibilità

1. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta e del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 47 Indennità di carica, aspettative e permessi

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di usufruire per l'adempimento del mandato elettivo delle indennità, delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi previsti dalla legge.

CAPO 3 - IL SINDACO

Art. 48 Funzioni del Sindaco

- 1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
- 2. Nella seduta di insediamento, il Sindaco neo eletto presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale secondo la formula prevista dall'art. 2 del D.P.R. 19/04/2001 n. 253 T.U. sugli impiegati civili dello Stato
- 3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. nonché dallo statuto e dal regolamento comunale.
- 5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra obbligatoriamente nei casi previsti dalla Legge e, in generale, nelle cerimonie pubbliche e di rappresentanza.



Art. 49 Competenze del Sindaco

- 3. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendone e coordinandone l'attività;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio comunale;
 - g) rappresenta il Comune nei Consorzi e nelle altre forme associative alle quali il Comune partecipa;
 - h) rappresenta il Comune in giudizio e promuove davanti all'autorità giudiziaria ogni azione a difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione comunale;
 - i) provvede all'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze;
 - 1) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - m) può sospendere i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta nella prima seduta;
 - n) promuove e conclude gli accordi di programma tra Enti Locali, nel rispetto delle competenze per materia del Consiglio comunale;
 - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi pubblici e commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza un commissario ad acta, nominato dal Difensore civico regionale, adotta i provvedimenti sostitutivi. Il Sindaco dà tempestiva informazione di tutte le nomine e contestualmente dei curricoli dei nominati, delle revoche e delle decadenze intervenute in forma scritta al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo.
 - q) assume la responsabilità dell'esame e della risposta alle petizioni ed agli esposti; vigila sulla legittimità dei procedimenti amministrativi e sulla garanzia delle forme di partecipazione;
 - r) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 50 Competenze del Sindaco Ufficiale di Governo

- 1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;



- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- 2. Le funzioni sopra indicate vengono esercitate anche da chi sostituisce il Sindaco.
- 3. In caso di inerzia, del Sindaco o del sostituto, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

Art. 51 Ordinanze del Sindaco

- 1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.
- 2. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle predette ordinanze sono punite ai sensi del precedente art. 11.
- 3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana: i provvedimenti adottati devono essere tempestivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- 4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, qualora sussistano particolari casi di emergenza connessi con il traffico, l'inquinamento o la sicurezza urbana ovvero si verifichino situazioni aventi carattere di straordinarietà o di urgenza, allo scopo di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 5. Qualora l'ordinanza contingibile ed urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Art. 52 Vicari del Sindaco

- 1. In caso di assenza od impedimento il Sindaco è sostituito in tutte le sue funzioni ed attribuzioni da un Assessore denominato per ciò Vice Sindaco.
- 2. A tale scopo, il Sindaco conferisce l'incarico ad uno degli Assessori.
- 3. L'incarico deve essere comunicato al Prefetto.
- 4. Al di fuori dell'ipotesi suddetta e in assenza anche del Vice Sindaco il Sindaco assente o impedito è sostituito dagli Assessori secondo l'ordine di nomina



TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 53 Fonti

- 1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si fonda sulle norme stabilite nello Statuto, secondo i principi generali fissati dalla legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati dei dipendenti del comparto delle autonomie locali. Esso determina l'organizzazione degli uffici mediante atti normativi ed organizzativi adottati dagli organi elettivi e gestionali, secondo le rispettive competenze.
- 2. È assicurata la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici, e dei compiti di esecuzione e gestione, affidati al personale incaricato di funzioni dirigenziali.

Art. 54 Principi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, sia negli aspetti strutturali che operativi, è finalizzata alla attuazione dei programmi amministrativi, secondo le linee programmatiche di mandato e l'indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Essa assicura stabilmente l'erogazione dei servizi fondamentali per l'esercizio dei diritti dei cittadini e per il benessere della comunità locale; dota ciascun organo elettivo delle strutture necessarie al suo funzionamento, nei limiti delle risorse disponibili e delle esigenze organizzative derivanti dalle dimensioni del comune; garantisce a ciascun soggetto che la compone la possibilità del pieno e corretto svolgimento del proprio ruolo, attraverso la concreta attuazione della autonomia della gestione amministrativa e l'effettivo esercizio del potere di indirizzo e controllo.

Art. 55 Competenze

- 1. Il Consiglio comunale definisce i criteri generali per l'emanazione e l'adeguamento delle norme regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare rileva le esigenze organizzative di carattere generale e stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici.
- 2. La Giunta adotta, nei limiti dei criteri generali predetti, uno o più regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dell'accesso agli impieghi, del rapporto di lavoro dei dipendenti, nelle materie non riservate alla legge o ai contratti di lavoro e definisce l'articolazione degli uffici di massima dimensione e di maggiore rilevanza, le modalità di conferimento e revoca della titolarità degli stessi, le dotazioni organiche. Può stabilire con propri provvedimenti le modalità di collaborazione con altri enti locali, per l'utilizzo comune di uffici. La Giunta in sede di programmazione economica gestionale assegna alle strutture di massima dimensione le risorse umane necessarie per il conseguimento degli obiettivi e delle funzioni assegnati.
- 3. Il Sindaco definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali, sovrintende all'attività dell'Ente ed emana gli indirizzi per il suo svolgimento e per lo svolgimento degli incarichi dirigenziali.



Può attribuire o delegare ai titolari di funzioni dirigenziali o al Segretario generale particolari funzioni, non direttamente desumibili dalla legge o dai regolamenti. Il Sindaco, inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio, designa il personale da assegnarsi alle strutture preposte al funzionamento dello stesso, secondo la disciplina contenuta nel regolamento del consiglio.

4. Spetta ai titolari delle funzioni dirigenziali l'organizzazione interna della struttura affidata e l'emanazione degli atti di organizzazione e di gestione necessari al suo funzionamento. Spetta, inoltre, ad essi l'emanazione degli atti loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o provvedimento del Sindaco. Essi hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, con le modalità previste nel regolamento.

Art. 56 Il Segretario Comunale

- 1. Il Comune ha un proprio Segretario generale. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, che lo sceglie tra gli iscritti all'apposito Albo, con le modalità stabilite dalla legge.
- 2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive del Sindaco e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei titolari delle funzioni dirigenziali e ne coordina l'attività.
- 4. Il Segretario generale svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta:
 - b) cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta;
 - c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 5. Il Segretario generale esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti nel compimento degli atti del loro ufficio. Il potere sostitutivo è esercitato anche su segnalazione dei cittadini che hanno interesse alla conclusione di un procedimento amministrativo.

Art. 57 Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Le posizioni che comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali possono essere ricoperte da personale dipendente a tempo indeterminato di categoria direttiva o dirigenziale o assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ovvero con contratti a tempo determinato fuori dotazione organica, secondo le modalità stabilite nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento specifica le attribuzioni dirigenziali e le modalità di esercizio delle stesse, nonché le garanzie procedimentali in ordine alla revoca degli incarichi, ove queste non siano previste nei contratti collettivi, assicurando il contraddittorio con l'interessato.



Art. 58 Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti sono comminati dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici.

Art. 59 Condizioni per decidere delle forme di gestione dei servizi pubblici

- 1. I servizi pubblici comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme ed alle condizioni generali qui elencate:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, con preferenza per le società di servizi, individuate tra quelle che abbiano finalità di rilevanza pubblica e sociale;
 - c) mediante convenzioni con Enti o Associazioni registrate per tale scopo presso il Comune;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Gli atti deliberativi che attuano le forme amministrative sopra elencate (eccetto quelle del punto a)) debbono essere motivati in relazione ai criteri generali ivi indicati in quanto l'indirizzo, il controllo e le scelte strategiche rilevanti spettano al Consiglio.
- 3. Per la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano il Comune fa propri i principi espressi dallo Statuto della Città Metropolitana.

Art. 60 L'Azienda Speciale

- 1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, per la gestione di servizi comunali.
- 2. L'Azienda Speciale ha un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale, per la disciplina dell'ordinamento ed i principi del funzionamento.
- 3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 4. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, dovuti come rimborso di prestazioni o vincoli imposti dal Comune.
- 5. Gli organi dell'Azienda Speciale sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.



- 6. Lo Statuto dell'Azienda prevede i requisiti e le modalità di nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
- 7. Lo Statuto dell'Azienda prevede un apposito organo di revisione, nominato dal Sindaco contestualmente al Consiglio di Amministrazione, secondo le medesime modalità e requisiti dei componenti ivi aggiunti quelli della professionalità. L'organo di revisione non è revocabile, salvo inadempienza.
- 8. I requisiti e le modalità di nomina e di revoca del Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei revisori delle Aziende Speciali sono quelli di cui ai precedenti artt. 12, 13, 16 e 29, nonché dei principi dello Statuto e delle leggi applicabili.

Art. 61 L'Istituzione

- 1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
- L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 3. Oltre che dal presente Statuto l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione è disciplinato da apposito Regolamento istitutivo approvato dal Consiglio comunale e che recepisce le previsioni degli articoli 61, 62 e 63 dello Statuto nonché di quelli ivi citati.
- 4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 5. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

Art. 62 Gli Organi dell'Istituzione

- 1. Gli Organi dell'Istituzione sono:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti;
 - c) Il Direttore.
- 2. La nomina e la revoca del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione sono effettuate secondo gli artt. 12, 13, 16 e 29 del presente Statuto.
- 3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco fra i cittadini residenti, eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, in possesso di professionalità adeguata all'attività dell'Istituzione.
- 4. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) i Consiglieri Comunali e gli Assessori;
 - b) gli Amministratori delle Aziende Speciali;
 - c) i parenti e gli affini entro il IV grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Direttore dell'Istituzione e dei Revisori dei Conti.
- 5. Il Direttore dell'Istituzione, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami con le modalità ed i requisiti previsti dal Regolamento



dell'Istituzione oppure è assegnato per comando dal Comune. È inquadrato nella qualifica funzionale ed un livello adeguati alla specificità ed alle dimensioni dell'attività dell'Istituzione.

- 6. Il Regolamento ne stabilisce altresì le competenze e le responsabilità.
- 7. Si applicano all'Istituzione tutte le previsioni relative al personale comunale.
- 8. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; sentito il Sindaco, convoca conferenze dei servizi di interesse dell'Istituzione.

Art. 63 Autonomia gestionale della Istituzione

- 1. In conseguenza del fatto che l'Istituzione è priva di personalità giuridica, il regolamento costitutivo determina con quali atti deliberativi e con quali procedure gli organi gestiscano le risorse immobili, mobili e finanziarie assegnate, il personale comandato e quanto d'altro sia affidato per il raggiungimento degli scopi indicati nell'atto costitutivo medesimo e prevede altresì i modi di riscossione dei proventi e delle rette determinati dagli organi competenti del Comune.
- 2. All'ordinamento interno e alla amministrazione della Istituzione si applicano le previsioni del Codice Civile che siano congrue all'esercizio della autonomia gestionale, pur in assenza di personalità giuridica.
- 3. Qualora un organismo non comunale di assistenza e di beneficenza decida di sciogliersi come tale, affinché i suoi scopi e le sue risorse vengano assorbiti in una Istituzione del Comune, il regolamento costitutivo disciplina le conseguenze di eventuali accordi intercorsi tra gli organi competenti a tale scopo ed al fine di conservare denominazioni, diritti di designazione e di nomina degli amministratori od altro che siano stati pattuiti come condizioni per l'assorbimento.

Art. 64 La Società per Azioni

- 1. Le Società per Azioni di cui il Comune sia parte o che lo stesso costituisca per i fini di cui ai precedenti articoli, sono disciplinate ai sensi del Codice Civile.
- 2. La deliberazione consiliare istitutiva deve essere adottata a maggioranza dai componenti del Consiglio comunale e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale o di altri conferimenti od obblighi, in relazione agli scopi.
- 3. Nella Società per Azioni promossa e costituita dal Comune, questi deve detenere almeno il 51% del capitale sociale.
- 4. Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'ente locale, il Sindaco nomina un rappresentante che nella assemblea della Società per Azioni decide circa l'esercizio unitario dei poteri conseguenti alla quota di capitale posseduta dal Comune.
- 5. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società, che siano estranee al Consiglio comunale.
- 6. La nomina e la revoca del rappresentante di cui al comma 4° sono trattate secondo gli articoli 13, 16 e 29 del presente Statuto.



- 7. I requisiti e gli obblighi di cui al precedente art. 16, commi 2 e 3, debbono essere posseduti dalle persone fisiche e dagli amministratori delle persone giuridiche con le quali il Comune costituisce le Società per Azioni di cui al presente articolo.
- 8. L'atto costitutivo di ogni Società disciplina questa materia ai fini della massima trasparenza circa la proprietà delle quote di capitale non del Comune.
- 9. I conti consuntivi delle società disciplinate dal presente articolo devono essere certificati da una società di revisione contabile iscritta nell'albo apposito e scelta dal Comune.

Art. 65 Disposizioni comuni agli Enti dipendenti dal Comune

- 1. I principi sulla partecipazione popolare e sul procedimento amministrativo si applicano in quanto pertinenti anche agli enti dipendenti dal Comune.
- 2. Gli statuti, i regolamenti o gli atti istitutivi di ciascuno ne fissano nei dettagli le modalità. Nelle more, si provvede con ordini di servizio degli organi rispettivi.
- 3. Il Consiglio comunale, quando delibera le indennità di carica, i permessi ed i rimborsi per gli amministratori del Comune, delibera anche quanto di spettanza agli amministratori delle aziende e delle istituzioni e formula indirizzi da far valere entro le società per azioni per il medesimo scopo.

TITOLO IV – RESPONSABILITÀ

Art. 66 Responsabilità degli Amministratori

- 1. Gli Amministratori che ordinano spese non autorizzate in Bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e dello Statuto, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e divenuti esecutivi nei modi prescritti dalla legge e dallo Statuto, ne rispondono in proprio e in solido.
- 2. Alla stessa responsabilità sono soggetti il Segretario generale del Comune ed i Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione all'attività gestionale dagli stessi espletate.

Art. 67 Responsabilità verso il Comune

- 1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia
- 3. Il Sindaco, il Segretario generale del Comune ed i Responsabili degli uffici e dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.



Art. 68 Responsabilità verso terzi

- 1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 69 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 70 Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle istituzioni e delle aziende speciali

1. Le norme sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune, si applicano anche agli amministratori ed ai dipendenti delle istituzioni e delle aziende speciali.

Art. 71 Prescrizione dell'azione di responsabilità e assicurazione

- 1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
- 2. Il Comune provvede a stipulare alle migliori condizioni una bozza di contratto di assicurazione circa i rischi della responsabilità a favore di consiglieri, amministratori, dirigenti.



TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 72 Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73 Attività finanziaria del Comune

- 1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse, contributi e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali:
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
- 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi e tenendo conto della necessità di prevedere facilitazioni a beneficio dei non abbienti.

Art. 74 Amministrazione dei beni comunali

- 1. Il Sindaco sovrintende alla tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato ogni anno e rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili per le rispettive competenze il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
- 2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta su disciplina generale stabilita dal Consiglio comunale.
- 3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.



4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

Art. 75 Contabilità comunale: il Bilancio

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2. La gestione del bilancio avviene secondo le norme del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed è redatto nei termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 3. Il Comune può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.
- 4. La disciplina dell'attività contabile e finanziaria del Comune nei limiti della normativa di legge e dello Statuto è fissata con apposito Regolamento di Contabilità.
- 5. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
- 6. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- 7. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 4, 5 e 6, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
- 8. Agli Enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m., è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Art. 76 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

- 1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge.
- 3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché una relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 78 del presente statuto.



Art. 77 Attività contrattuale

- 1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da provvedimento dirigenziale, secondo le rispettive competenze.
- 3. Il provvedimento deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 4. Il Segretario Generale del Comune roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
- 5. Il Regolamento per la disciplina dei contratti determinerà le condizioni, le clausole generali e particolari e le modalità attuative per gli appalti di lavori, l'affidamento delle forniture e dei servizi, le alienazioni e le acquisizioni di beni mobili e immobili, la costituzione di servitù ed ogni altra attività che contempli la costituzione di un rapporto contrattuale anche non formalizzato in apposito rogito.
- 6. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in ordine alla scelta dei contraenti e dei concessionari di pubblici servizi, di beni demaniali o patrimoniali, e delle relative procedure, la stipulazione dei contratti o la concessione a terzi di servizi o di beni è comunque subordinata all'esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa prescelta come contraente o come concessionaria, e della sua attività.
- 7. Tali condizioni vengono determinate nell'apposito regolamento e richiamate nelle clausole di capitolato, di disciplinare o di contratto, contenute nelle deliberazioni di cui al precedente secondo comma.
- 8. Lo stesso regolamento stabilisce per quali rapporti, in dipendenza del loro irrilevante contenuto economico, il vincolo di cui sopra deve considerarsi non operante.

Art. 78 Revisione economico-finanziaria

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 2) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; non sono revocabili salvo inadempienza. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
- 3) Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.



- 4) A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 5) Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6) Il Collegio dei Revisori ha il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
- 7) I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 79 Tesoreria

- 1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
- 2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 210 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m., con apposita convenzione.

Art. 80 Controllo economico della gestione

- 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità. Per questo motivo, i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
- 2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
- 3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando, nel caso, al Consiglio qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi; sulla relazione deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.



TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 81 Partecipazione all'attività politica e amministrativa

- 1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa della comunità.
- 2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative, degli enti che perseguono finalità e/o obiettivi considerati di pubblico interesse, delle organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale.
- 3. Tali obiettivi sono perseguiti mediante i seguenti istituti:
 - a) istanze, interrogazioni, petizioni;
 - b) partecipazione al procedimento amministrativo;
 - c) partecipazione dei portatori di interessi ai processi decisionali di carattere generale;
 - d) iniziativa popolare;
 - e) referendum;
 - f) consulte;
 - g) richiesta di pareri;
 - h) indizione di assemblee;
 - i) sondaggi mediante questionari.
- 4. I provvedimenti amministrativi adottati a seguito di attivazione di uno degli istituti di cui sopra, devono farne esplicita menzione, indicando il soggetto che ha promosso il procedimento nonché il sintetico contenuto dell'atto di iniziativa. In essi vanno sempre motivate le ragioni di fatto e di diritto che ne formano il presupposto.

Art. 82 Informazione dei cittadini

- 1. Il Comune informa i cittadini sull'attività della pubblica amministrazione per i fini e nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto secondo procedure determinate dagli organi competenti.
- 2. In aggiunta a ciò, l'Amministrazione Comunale pubblica col controllo del Consiglio comunale un "Notiziario comunale", da inviare a tutte le famiglie residenti, e finalizzato alla informazione sulle attività degli organi e dei gruppi consiliari, degli uffici e dei servizi, sui procedimenti amministrativi in corso, nonché sulla evoluzione della demografia e della organizzazione del territorio.
- 3. Un apposito regolamento disciplina la materia del presente articolo, garantendo e favorendo l'apertura ai contributi del territorio, stabilendo l'eventuale contenuto minimo del notiziario, la sua imparzialità e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano editoriale.
- 4. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio informano inoltre i cittadini della propria attività istituzionale attraverso il sito istituzionale dell'Ente nonché avvalendosi dei mezzi di comunicazione più avanzati.



Art. 83 Istanze – interrogazioni – petizioni – iniziativa popolare

- 1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere notizie e spiegazioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità. Il Regolamento sulla partecipazione disciplinerà adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio per rendere effettivo l'esercizio della facoltà di cui al presente comma.
- 2. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio comunale si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno trecento elettori. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina la modalità di raccolta delle firme, il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera sulla proposta ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori.

CAPO 1 - PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 84 Valorizzazione dell'associazionismo

- 1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e di volontariato della comunità, tenendo conto di istanze o pareri espressi su domanda o di iniziativa di queste.
- 2. I soggetti che, per tale scopo, si sono fatti registrare presso il Comune vengono consultati sui bilanci di previsione e sui provvedimenti connessi; sugli atti normativi generali di rilevante importanza, sugli indirizzi della pianificazione urbanistica, sulla programmazione generale delle opere pubbliche e dei servizi. Su iniziativa degli Organi comunali possono essere consultati anche su altre materie di particolare rilevanza.

Art. 85 Facilitazioni e contributi

- 1. Il Comune svolge attività promozionali e di supporto alle libere forme associative, alle cooperative e alle forme di volontariato attraverso facilitazioni come la concessione in uso di luoghi di riunione temporanea, sedi permanenti, impianti per lo svolgimento di attività speciali nonché attraverso contributi e riserve negli strumenti di pianificazione del territorio.
- 2. I benefici di cui al comma precedente sono accordati secondo criteri decisi dal Consiglio comunale, in base a valutazioni comparative che tengano conto del volume e della qualità delle attività svolte, delle persone coinvolte, della tradizione e del radicamento sul territorio. In ogni caso debbono essere escluse le finalità di lucro.
- 3. Gli interessati debbono partecipare in contraddittorio alle istruttorie per la concessione dei benefici di cui sopra e secondo le regole del procedimento amministrativo.
- 4. La gestione degli impianti comunali, se viene data in concessione a terzi, è disciplinata mediante convenzioni che debbono motivare le ragioni di pubblico interesse ivi implicate ed indicare le clausole di tutela a quelle riferite.



Art. 86 Promozione della partecipazione

- 1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale:
 - a) istituendo consulte di operatori singoli ed associati per settori della vita comunitaria ritenuti di particolare interesse, e innanzitutto dell'attività economica, dell'organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente, della salute, delle prestazioni assistenziali, dell'istruzione e della cultura, dello sport e di quanto altro possa essere ritenuto anche temporaneamente rilevante in particolare per il sostegno agli anziani, alle persone diversamente abili, alle famiglie, alle donne ed ai giovani. È istituito il Forum dei giovani, quale organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche della città. La Giunta curerà l'attuazione e la
 - b) costituendo o comunque valorizzando assemblee od associazioni di utenti dei servizi pubblici;

regolamentazione di quanto sopra previsto.

- c) tenendo conto di petizioni, proposte, istanze o reclami, per la migliore tutela di interessi collettivi, formulati per iscritto e firmati dai presentatori.
- Apposito regolamento definirà i compiti del Forum dei giovani e delle consulte, nonché le modalità di elezione dei loro organi sociali.
- 2. In ogni caso le proposte, i fatti ed i giudizi formulati attraverso i canali di cui sopra vanno comunicati al Consiglio, e gli organi competenti sono tenuti a rispondere nei tempi previsti, in generale, dalle norme sul procedimento amministrativo.
- 3. L'organizzazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo, per la parte dell'amministrazione, spettano alla Giunta, che ne rende noti i criteri rispettando le norme regolamentari e di indirizzo adottate dal Consiglio.
- 4. Le facoltà e gli impegni di cui al presente articolo spettano anche ai Consigli di Amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune nelle materie di loro competenza.

Art. 87 Richiesta di pareri e consultazioni mediante questionari

- 1. Ai fini dell'assunzione degli atti consiliari relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'art. 84 dello Statuto, è obbligatoria la previa acquisizione del parere della Consulta di riferimento.
- 2. In ogni caso è facoltà dell'Amministrazione chiedere il parere degli organi di controllo interno e delle commissioni di controllo per le materie di rispettivo interesse.
- 3. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco, rispettivamente per le decisioni di competenza del Consiglio e della Giunta, possono disporre la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, o di soggetti individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di registri pubblici, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse. La consultazione ha luogo mediante invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene precisato il fine della consultazione e viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte. I questionari dovranno essere restituiti al Comune entro il termine in essi indicato. Alla consultazione possono partecipare i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Potranno altresì essere coinvolti i cittadini con età superiore ai quattordici anni su argomenti di loro specifico interesse e competenza.



Art. 88 Assemblee

- 1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano rilevanza per la popolazione comunale, possono essere indette delle assemblee.
- 2. L'assemblea non è ammessa nei casi per i quali è escluso il referendum.
- 3. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, dalle associazioni, dalle Consulte, ovvero può essere sottoscritta da almeno trecento elettori.
- 4. Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea decide, sentito il parere della Giunta comunale, il Sindaco tenendo conto della rappresentatività dei richiedenti e dell'interesse generale dell'argomento o della questione posta. Qualora il Sindaco stabilisca di non ammettere la convocazione dell'assemblea, ne deve dare comunicazione scritta e motivata ai proponenti e al Presidente del Consiglio, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5. Il Sindaco deve convocare l'assemblea, entro un mese dalla richiesta, con un preavviso di almeno cinque giorni, garantendone la massima pubblicità e indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.
- 6. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato e ad essa partecipa il Presidente del Consiglio o un suo delegato in rappresentanza del Consiglio.
- 7. In esito all'assemblea deve essere redatto, a cura di un dipendente comunale con funzioni di verbalizzante, un documento finale contenente le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.

Art. 89 Limiti generali delle consultazioni e dei Referendum

- 1. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali amministrative, ma devono tenersi di norma in concomitanza di eventuali consultazioni elettorali o referendarie europee, nazionali o regionali.
- 2. I referendum sono consultivi e comunque i quesiti non possono essere finalizzati alla richiesta di far abrogare atti della amministrazione quando ciò determina un danno finanziario o patrimoniale al Comune o pregiudica i diritti di terzi; debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale e vi è chiamato a partecipare il solo corpo elettorale del Comune.
- 3. Non sono altresì ammesse le richieste che non tengano conto della competenza dell'organo cui sono rivolte, dei limiti generali delle risorse su cui viene richiesto il parere del collegio dei revisori dei conti del Comune e, in generale, dei principi della legge.
- 4. Per ogni consultazione referendaria, non sono ammessi più di tre referendum, nell'ordine di ammissione dell'anno di riferimento, e non si può svolgere più di una consultazione per ogni anno.
- 5. Non sono ammesse ai referendum le materie inerenti la composizione e la nomina degli organi municipali, le rette ed i tributi, e in generale gli atti vincolati da norme di legge e che non lascino margini discrezionali alle scelte locali. Non è ammessa, per cinque anni, la riproposizione di un quesito già sottoposto a consultazione.
- 6. Il quesito referendario deve essere espresso in spazio breve e senza ambiguità del significato.
- 7. Il referendum non è ammesso quando il quesito coincide con proposte deliberative già adottate dagli organi competenti e che soddisfino lo scopo della consultazione.



8. Il Consiglio comunale, sentito il collegio dei garanti sull'ammissibilità, delibera l'indizione del referendum.

Art. 90 Referendum

- 1. L'iniziativa del referendum spetta a due terzi del Consiglio comunale oppure ad un numero di elettori non inferiore all'otto per cento .
- 2. Le norme per la promozione, l'indizione e lo svolgimento delle consultazioni referendarie sono contenute in un apposito regolamento deliberato dal Consiglio, informato ai principi stabiliti per i referendum dello Stato e della Regione Lombardia, in quanto applicabili.
- 3. Il referendum è valido quando il venti per cento degli aventi diritto ha partecipato al voto.
- 4. L'ammissibilità del referendum, il giudizio sulla chiarezza del quesito, la valutazione sulle condizioni di presentazione, nonché la vigilanza superiore sulle operazioni di voto, spettano ad un Collegio di Garanti del Referendum, formato dal Segretario generale del Comune che lo presiede, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Presidente della Commissione consiliare permanente che ha compiti di controllo amministrativo che per legge è designato dai gruppi consiliari di minoranza, davanti al quale sono abilitati a sostenere le proprie ragioni e ammessi come osservatori il Sindaco, i rappresentanti dei promotori, della Giunta e del Consiglio comunale.
- 5. Un giudizio preliminare sulla ammissibilità del quesito può essere richiesto al momento della raccolta di almeno un quinto delle firme necessarie.

Art. 91 Risultati del referendum

- 1. Il Sindaco indice il referendum e ne proclama il risultato.
- 2. Il risultato del referendum che è politicamente cogente entro 60 giorni dalla consultazione deve essere oggetto di apposite determinazioni dell'organo competente che adotta gli atti conseguenti senza vincolo di mandato.

<u>CAPO 2 - AZIONE POPOLARE, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI.</u>

Art. 92 Carta dei servizi

- 1. Con la Carta dei servizi l'Amministrazione si impegna a fornire un servizio di qualità, per un miglioramento degli standard e per la verifica continua delle esigenze degli utenti.
- 2. La Carta dei servizi è finalizzata a:
 - a) garantire e migliorare la qualità dei servizi
 - b) tutelare gli utenti da eventuali disservizi dell'Amministrazione
 - c) far partecipare gli utenti all'attività amministrativa
 - d) avvicinare gli utenti all'Amministrazione



- 3. La Carta dei servizi deve prevedere idonea procedura per la presentazione dei reclami scritti o verbali da parte degli utenti in caso di disservizio e la procedura di gestione del reclamo, per rimuoverne le cause e fornire adeguata risposta all'utente nei termini predefiniti.
- 4. La Carta dei servizi deve inoltre contenere:
 - a) la descrizione dei servizi forniti ai cittadini
 - b) i tempi e i modi di erogazione dei servizi
 - c) gli strumenti di tutela del cittadino
 - d) le informazioni necessarie per l'accesso a determinati servizi
- 5. I contenuti della Carta dei servizi si ispirano ai principi di sussidiarietà, eguaglianza, imparzialità e continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 93 Azione popolare

- 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi dell'elettore.

Art. 94 Principi sulla disciplina dei procedimenti amministrativi

- 1. La disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune viene determinata con regolamenti ed è informata ai principi della legge sul procedimento amministrativo, e pertanto:
 - a) il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - b) ogni procedimento che consegue obbligatoriamente ad una istanza, o che debba essere iniziato d'ufficio, deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
 - c) per ogni procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, deve essere determinato il termine entro cui esso deve concludersi, calcolandone l'inizio dal ricevimento della domanda o dall'inizio d'ufficio;
 - d) il termine massimo ordinario, quando non sia previsto diversamente da leggi o norme regolamentari o disposizioni di organizzazione, è di trenta giorni;
 - e) ogni provvedimento amministrativo diverso dagli atti normativi o da quelli a contenuto generale ma compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
 - f) quando in una decisione viene richiamato un altro atto della amministrazione, insieme alla comunicazione della prima al destinatario viene indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato;
 - g) in ogni atto notificato al destinatario debbono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
- 2. Il rispetto della disciplina dei procedimenti amministrativi attiene alla legalità dell'attività amministrativa ed alla sanzionabilità disciplinare e penale degli amministratori e dei pubblici dipendenti.



Art. 95 Responsabili dei procedimenti

- 1. Il Sindaco adempie a quanto previsto dalla legislazione vigente, e cioè ove per legge e regolamento non sia già direttamente stabilito determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Le disposizioni di cui sopra sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo pretorio nonché nel luogo di lavoro dell'unità organizzativa interessata.
- 3. Su ogni comunicazione od atto, vengono sempre indicati l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento, in base alla normativa vigente.
- 4. Il Sindaco ed il Segretario generale del Comune curano in modo particolare che i responsabili di ciascuna unità organizzativa e che i responsabili dei vari tipi di procedimento abbiano piena cognizione dei doveri e delle facoltà di cui alla legislazione vigente.

Art. 96 Principi per la partecipazione al procedimento amministrativo

- 1. La partecipazione al procedimento amministrativo diverso da quello diretto alla emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione nonchè ai procedimenti tributari è determinata ai sensi del Capo III della legge 241 del 1990, con le seguenti premesse:
 - a) le richieste di avvio di ogni procedimento, ed in particolare di quelli di tipo concessivo, sono istruite ed evase secondo l'ordine di presentazione; l'interruzione di un procedimento per ottenere informazioni o integrazioni istruttorie, non pregiudica la posizione nella graduatoria della evasione,
 - b) i procedimenti autoritativi del Comune, i quali possono concludersi con ordinanze, debbono prevedere la contestazione degli addebiti, la possibilità di formulare controdeduzioni, il diritto di chiedere di essere personalmente ascoltati sia dagli organi tecnici anche consultivi sia dall'autorità che emette il provvedimento;

Art. 97 Modalità di partecipazione al procedimento amministrativo

- 1. La partecipazione al procedimento amministrativo, così come prevista dalla legge 241 del 1990, viene attuata con le modalità seguenti:
 - a) quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge circa la garanzia che il destinatario, l'avente interesse e qualunque altro soggetto portatore di interessi pubblici o privati, singolo o costituito in associazioni e comitati, partecipino tutti al procedimento, viene disciplinato per l'attuazione secondo i principi dell'articolo precedente e secondo le disposizioni procedimentali stabilite dal Sindaco sulla base delle leggi e dei regolamenti nonché sulla base della finalità e della complessità dei procedimenti medesimi. Le predette disposizioni sono pubblicate all'albo pretorio. Su questa materia è comunque richiesto un atto di indirizzo del Consiglio, generale o particolare, a seconda del tipo di procedimento.



b) In generale:

- b.1) deve essere consentito di ricevere la comunicazione dell'avvio del procedimento coi riferimenti necessari;
- b.2) di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti al procedimento stesso;
- b.3) in generale non deve essere consentita, ad altri che al diretto destinatario la partecipazione a quei tipi di procedimento che possano pregiudicare il diritto alla riservatezza e il buon nome di quello;
- 2. L'amministrazione è tenuta a vigilare perché l'intervento di soggetti diversi dal destinatario nel procedimento abbia come fine il pubblico interesse e non venga inquinato da altri scopi o da forme di intimidazione; il Sindaco, a tale fine di garanzia, farà uso delle proprie prerogative di cui ai precedenti articoli 49 e 50 dello Statuto.
- 3. Quanto previsto dall'art. 11 della legge per gli accordi, viene firmato dal rappresentante legale del Comune, ma con la riserva dell'approvazione dei conseguenti atti deliberativi da parte degli organi competenti.
- 4. Quanto previsto dall'art. 12 della legge per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, avviene secondo un apposito regolamento stabilito dal Consiglio comunale e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità così stabilite deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 98 Semplificazione dell'azione amministrativa

- 1. Il Comune si avvale delle previsioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 241 del 1990 nei rapporti con le altre amministrazioni e garantisce agli interessati i diritti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della stessa sugli accertamenti d'ufficio.
- 2. La disciplina di quanto consegue alle determinazioni degli articoli 19, 20 e 21 della legge 241 del 1990, dedicate ad ipotesi di inizio di attività soggette ad autorizzazione, previa sola denuncia, oppure ipotesi di silenzio assenso, è prerogativa di norme regolamentari di competenza del Consiglio comunale nell'ambito dei regolamenti statali previsti dalla legge.
- 3. L'articolo 30 della legge 241 del 1990 sugli atti di notorietà è invece applicato immediatamente dalla amministrazione .

Art. 99 Accesso ai documenti amministrativi

- 1. L'attuazione di quanto consegue alle previsioni del Capo V della legge 241 del 1990 circa il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il combinato disposto di quanto sopra con le previsioni di cui all'art. 10 D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m., spetta ad un apposito regolamento di competenza del Consiglio comunale, in conformità con la vigente legislazione in materia di riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.
- 2. La violazione dei doveri d'ufficio in questa materia, oltre che sotto le sanzioni penali previste dalla legge, ricade sotto le sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali.



<u>CAPO 3 – TUTELA DEL CITTADINO</u>

Art. 100 Tutela del cittadino

- 1. Il Comune può istituire senza oneri finanziari un Ufficio per la tutela del cittadino, al fine di promuovere su richiesta dell'interessato la definizione di procedimenti, ove esperita senza successo la richiesta di intervento sostitutivo, ovvero il riesame di atti dell'amministrazione comunale.
- 2. Le competenze, la modalità di costituzione e l'attività dell'Ufficio per la tutela del cittadino sono disciplinati con apposito regolamento.
- 3. L'Ufficio per la tutela del cittadino non è organo di conciliazione, ma può intervenire in fase precontenziosa per limitare il rischio del ricorso alla risoluzione delle liti in sede giudiziaria.

<u>TITOLO VII - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI COMUNI E LA CITTÀ METROPOLITANA</u>

Art. 101 La Città Metropolitana

- 1. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dalla L. 7.4.2014, n. 56, la collaborazione del Comune di Cusano Milanino con la Città Metropolitana di Milano costituisce un dovere dell'Ente, che si realizza a salvaguardia degli interessi della comunità locale
- 2. Il Sindaco avvia e mantiene i rapporti con la Città Metropolitana e con i Comuni e le Unioni di Comuni dell'area metropolitana al fine di garantire la partecipazione del Comune alla definizione di accordi, convenzioni ed altre forme di collaborazione con la Città Metropolitana.
- 3. Raggiunta l'intesa il Sindaco sottopone al Consiglio comunale le relative proposte di deliberazione finalizzate all'approvazione dell'intesa raggiunta.

Art. 102 Zona Omogenea

1. Il Comune collabora con gli altri Comuni facenti parte della medesima Zona Omogenea per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali.

Art. 103 Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma.

- 1. Il Comune di Cusano Milanino si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 30 (convenzioni), 31 (consorzi), 32 (unioni di comuni), 34 (accordi di programma) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, secondo le modalità ivi previste.
- 2. Le iniziative degli organi competenti a manifestare la volontà del Comune in tali istituti, si svolgono nell'ambito di appositi atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale. Il delegato



- del Sindaco nella Assemblea del Consorzio e dell'Azienda Speciale viene scelto tra gli Assessori ed i Consiglieri.
- 3. Il Comune partecipa all'esercizio associato di funzioni e servizi negli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione a norma dell'art. 33 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104

- 1. Le norme contenute nel presente Statuto, che sono derivate da leggi in vigore, si applicano in relazione alla vigenza di quelle leggi.
- 2. Dopo l'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti non ancora adeguati allo stesso si applicano limitatamente alle parti compatibili.
- 3. Per la revisione dello Statuto si applicano le norme relative alla adozione.
- 4. Almeno ogni due anni il Consiglio comunale effettua una valutazione generale sulla adeguatezza dello Statuto.

Art. 105 Norma transitoria per la Commissione per il Paesaggio

Nelle more della revisione del Regolamento Edilizio, la Commissione per il Paesaggio è disciplinata dall'articolato approvato dalla Giunta comunale, sulla base della normativa regionale, all'atto della sua istituzione.